



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'anno **Duemilaquindici** addì **Ventitre** del mese di **Luglio**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono presenti i signori:

BARACCO LUCA, TONINI ROBERTO, STRACUZZA GIANROCCO, ODETTI PAOLO, ELIA FILIPPO, LI GREGNI SARA, BOGGIAN LILIANA, FILIPPIS FELICE, PAVANELLO MARCO, GENNARO LUIGI, LA MARCA ALFREDO, NAVONE ANGELO, FONTANA ANDREA, TURRA MASSIMILIANO

Risultano assenti giustificati i Signori:

ROLFINI ALESSANDRA, ORESTA GIANLUCA, CRETIER SERGIO

Risultano assenti ingiustificati i Signori:

Assume la presidenza il Sig. TONINI ROBERTO

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra RU MARIA TERESA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CONSIGLIO COMUNALE - Seduta del **23-07-2015**

Deliberazione n. **42**

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2014 ad oggetto “Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 con allegata Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 - Approvazione –“
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 01.08.2014 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2014 e pluriennale 2014/2016 – Parte Finanziario – Approvazione”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22 gennaio 2015 ad oggetto “Piano Esecutivo Gestione - anno 2015 - Esercizio provvisorio –“;
- il D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito in Legge n. 147 del 26.06.2012, art. 18;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 in data 11.01.2013 ad oggetto “Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 L. 213/2012)”;

VISTI:

- D. Lgs. 118/2011 ;
- D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;
- la Legge 190 del 23 dicembre 2014, (legge di stabilità 2015);
- il Decreto del Ministro dell'Interno 24.12.2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015 e il Decreto 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine al 31 maggio 2015, si comunica che con Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del Bilancio 2015;
- l'art. 163, commi 3 e 1 del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 9.07.2015 inerente “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)” ;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 anche all'imposta unica comunale (IUC), salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TASI, in particolare il comma 679 in relazione alle riduzioni tariffarie;

Visti gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 33 del 21/05/2014;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2014 che ha differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, il Decreto 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine al 31 maggio 2015 e il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del Bilancio 2015 ;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 lett. b) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che, nell'ambito della disciplina della TASI, definisce le scadenze e le stesse date di versamento previste per l'IMU: 16 giugno per acconto o unica soluzione e 16 dicembre per saldo;

Date atto che il versamento della rata di acconto della TASI è pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e che il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;

Visto il comma 669 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, lett. f) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che prevede che il presupposto impositivo della TASI sia

il presente atto è firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli;

Visto il comma 675 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visti in particolare i commi 676, 677 dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 190/2014, secondo cui l'aliquota di base della TASI è stabilita nella misura pari all'1 per mille, che può essere ridotta fino all'azzeramento e che, anche per 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Dato atto che il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato, inoltre, che il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 nella determinazione delle aliquote TASI ha confermato anche per il 2015 la possibilità di prevedere un sistema di detrazioni o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. In particolare è stata confermata la possibilità di prevedere aumenti delle aliquote per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni d'imposta per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate;

Preso atto che nella determinazione delle aliquote della TASI si è tenuto conto della stretta relazione del tributo in oggetto con l'imposta municipale propria (IMU) e in particolare:

- dell'equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 2014 non è dovuta l'IMU e alle quali si intendono applicare le medesime aliquote TASI previste per le abitazioni principali e, tranne dove esplicitamente indicato, per le relative pertinenze:

1) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

3) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

4) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i quali si prevede di applicare l'aliquota TASI di base, pari all'1 per mille;

Dato atto che, per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato:

- il comma 1, dell'art. 9-bis del D.L n. 47 del 28/03/14, convertito in L. 80 del 23/05/2014, ha soppresso la facoltà concessa ai comuni dal comma 2, art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, di assimilare all'abitazione principale, ai fini IMU, l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non locate, e relative pertinenze ;

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1, art. 9-bis, D.L. 47/2014); per tale unità, non soggetta ad IMU, viene corrisposta la TASI applicando la medesima aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale e (comma 2) in misura ridotta di 2/3 ;

Vista la Legge 147/2013, comma 682, lettera b), numero 2) il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per la TASI *“l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;*

Per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

Preso atto che il costo dei servizi indivisibili individuati dal Comune alla cui copertura è diretta la TASI ammonta complessivamente ad euro €. 1.146.335,00 e vista l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi sotto indicati;

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	590.500,00
QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	111.121,00
QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE STRADE	115.217,00
QUOTA PARTE SPESE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORTIVO ecc	272.000,00
QUOTA PARTE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI	57.497,00

GESTIONE E DI CONTROLLO

Rilevato che la presente manovra tributaria è effettuata al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti e che il gettito previsto è stimato in euro 1.146.335,00;

Visto il testo del “*Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) relativamente alla tassa sui servizi indivisibili (TASI)*”, approvato con deliberazione del C. C. n. 33 del 21/5/2014 ;

Constatato che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni delle vigenti normative tra le competenze del Consiglio Comunale;

Si propone al Consiglio Comunale di approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote ai fini TASI :

- 2,5** per mille per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e per le unità immobiliari ad esse equiparate e le relative pertinenze;
- 0** per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili;
- 1** per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

dando atto che le stesse rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1, comma 677, della L. 147/2013;

Ritenuto altresì approvare, per l’ anno 2015, le seguenti detrazioni d’imposta:

- **110,00 euro** per l’unità immobiliare con rendita catastale inferiore o uguale a €. 300,00, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare;
- **80,00 euro** per l’unità immobiliare con rendita catastale superiore a €. 300,00 e inferiore o uguale a €. 400,00 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare;
- **60,00 euro** per l’unità immobiliare con rendita catastale superiore a €. 400,00 e inferiore o uguale a €. 500,00 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare;
- **30,00 euro** per l’unità immobiliare con rendita catastale superiore a €. 500,00 e inferiore o uguale a €. 600,00 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare;
- **15 euro** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Considerato l’azzeramento dell’aliquota sui fabbricati diversi dall’abitazione principale e pertinenze, e assimilazioni, si rileva l’inapplicabilità di fatto dell’art. 4, comma 3, del *Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo per i servizi indivisibili*

(TASI), che prevede una quota pari al 20% a carico dell'occupante, diverso dal proprietario o altro diritto reale;

Dato atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla Commissione Consiliare Permanente Bilancio – Programmazione – Statistiche – Patrimonio – in data 20 luglio 2015;

Ritenuto necessario dichiarare l'immediata eseguibilità al fine di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito del MEF entro i termini di Legge:

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il responsabile del settore Finanze per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato: presenti 14 – 1 astenuto (TURRA Massimiliano)– votanti 13 – voti contrari 2 (NAVONE Angelo, FONTANA Andrea) voti favorevoli 11

DELIBERA

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, e qui integralmente richiamate, per l'anno **2015**, le seguenti **aliquote** relativamente alla tassa sui servizi indivisibili (TASI) :

2,5 per mille per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e per le unità immobiliari ad esse equiparate e le relative pertinenze;

0 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e per le aree fabbricabili;

1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

2) Di determinare altresì per l'anno **2015** le seguenti **detrazioni** :

- **110,00 euro** per l'unità immobiliare con rendita catastale inferiore o uguale a €. 300,00, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare;
- **80,00 euro** per l'unità immobiliare con rendita catastale superiore a €. 300,00 e inferiore o uguale a €. 400,00 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare;

- **60,00 euro** per l'unità immobiliare con rendita catastale superiore a €. 400,00 e inferiore o uguale a €. 500,00 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare;
- **30,00 euro** per l'unità immobiliare con rendita catastale superiore a €. 500,00 e inferiore o uguale a €. 600,00 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare;
- **15 euro** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 1.146.335,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto riportati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	590.500,00
QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	111.121,00
QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE STRADE	115.217,00
QUOTA PARTE SPESE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORTIVO ecc	272.000,00
QUOTA PARTE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	57.497,00

4) Di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste e i relativi adempimenti sono contenuti nel Regolamento IUC, componente TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21/5/2014;

5) Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente

6) Dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'art. 172 del D. lgs. 267/2000;

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato: presenti 14 – 2 astenuti (TURRA Massimiliano, FONTANA Andrea)– votanti 12 – voti contrari 1 (NAVONE Angelo,) voti favorevoli 11 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito del MEF entro i termini di legge;

In considerazione dell'urgenza di dar corso alla sua immediata pubblicazione, il presente verbale è

corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e che il medesimo verrà corredato degli interventi in forma scritta in sede di approvazione verbali

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 del D.lvo 267/2000 e s.m.e.i. vengono espressi i seguenti pareri da parte del responsabile in ordine rispettivamente:

alla regolarità tecnica:

Visto: si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL CAPO SETTORE
GREMO Rag. Mariarosa

alla regolarità contabile:

Visto: si esprime per quanto di competenza parere favorevole.

IL CAPO SETTORE
GREMO Rag. Mariarosa

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
TONINI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
RU MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24-07-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

RU Dr.ssa Maria Teresa

Il 24-07-2015

DICHIARAZIONE DI ESCUTIVITÀ

ESECUTIVA IN DATA 03-08-2015

In quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
